



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2020

Modifica all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, il principio della bigenitorialità in materia di separazione e di divorzio è entrato a far parte del nostro ordinamento ormai da diversi anni. Ciò al fine di tutelare il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati o comunque abbiano cessato di convivere.

La legge 8 febbraio 2006, n. 54, sulla scorta dell'esperienza maturata in molti Paesi europei, ha introdotto anche in Italia, quale regola *standard* in caso di separazioni o divorzi, il cosiddetto « affidato condiviso ». In base a tale principio, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori, fissando la misura e le concrete modalità di frequentazione e di presenza presso ciascuno di essi.

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in materia di filiazione, il principio della bigenitorialità è stato consolidato. L'articolo 316 del codice civile, nella formulazione introdotta dal predetto decreto, attribuisce la responsabilità genitoriale sui figli minori ad entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che si tratti di figli nati da genitori coniugati o non coniugati ovvero dal fatto che l'unione un tempo in essere tra i genitori sia nel frattempo venuta meno in forza di separazione legale, divorzio, dichiarazione di nullità del matrimonio o di cessazione della convivenza dei genitori non coniugati.

In maniera più pregnante, l'articolo 337-ter del codice civile dispone che il figlio minore, anche dopo la separazione o il divorzio ovvero la cessazione della convivenza dei genitori non coniugati, ha il diritto « di

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ».

Nondimeno, è esperienza diffusa, tra i genitori separati, divorziati o non più conviventi, che una pur dettagliata regolamentazione giudiziaria dei tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore non valga a escludere comportamenti ritorsivi di un genitore nei confronti dell'altro, diretti a eludere le statuizioni del giudice e ad ostacolare, se non impedire, all'altro genitore il contatto con i figli. Per effetto di tali comportamenti, i minori vengono così privati, anche per lungo tempo, di un sano rapporto con il genitore estromesso, con tutte le conseguenze che comporta l'ablazione di una figura genitoriale, specie se generata dalla volontaria opposizione dell'altro genitore.

Quale misura di prevenzione e contenimento di tali comportamenti, l'articolo 709-ter del codice di procedura civile, introdotto dalla succitata legge n. 54 del 2006, prevede una sanzione a carico del genitore, per così dire, « scorretto »: in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un mas-

simo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Tuttavia, l'articolo 709-ter del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti affondano sempre le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale.

Di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*. Per tali motivi, la sanzione economica viene spesso intesa come eccessivamente gravosa in relazione al primo caso di violazione, preferendo dare precedenza alla sanzione dell'ammenda. Quest'ultima, a sua volta, non comporta tuttavia conseguenze pratiche a carico dell'autore del comportamento illegit-

timo, il quale sa che il genitore estromesso dovrebbe nuovamente rivolgersi a un avvocato e instaurare un nuovo procedimento dinanzi al giudice per ottenere una sanzione più efficace. Da qui, l'idea di prevedere una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è chiaramente suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo. Graduando la sanzione in relazione al contegno dell'autore della violazione, si immagina che il giudice non dovrebbe avere particolari remore nel preferire il ricorso immediato alla sanzione economica, senza passare prima per l'ammenda.

Per tutte queste ragioni, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile, prevedendo una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.